

Il presente allegato è composto  
da n. 13 pagine

**ALLEGATO A**

Il Dirigente della Sezione  
Competitività delle Filiere Agroalimentari  
(dott. Luigi Trotta)

---



## **REGIONE PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI**

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2171 del 12/12/2017

Linee guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la  
coltivazione della canapa a fini produttivi e ambientali

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA ED  
INNOVAZIONE E INTERVENTI A CARATTERE PILOTA**



## **- Articolo 1 - Premesse**

1. Con la legge regionale n. 21 del 6 giugno 2017, la Regione Puglia ha definito l'obiettivo di promuovere la coltivazione e la trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) nel territorio pugliese e la sua successiva commercializzazione, in quanto coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità; nonché come alternativa colturale a colture eccedentarie.
2. La medesima legge regionale n. 21/2017 prevede che la Regione Puglia promuova l'attuazione di interventi finalizzati alla strutturazione di filiere produttive della canapa di carattere innovativo, e favorisca gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati nei settori alimentare, industriale ed ambientale.
3. Con Deliberazione n. 2171 del 12/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee Guida per la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione per la coltivazione della canapa a fini produttivi e ambientali" (di seguito "Linee Guida"), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017 n. 21. In coerenza con le finalità della legge regionale, le "Linee Guida" determinano criteri e priorità per l'erogazione dei contributi per le attività di ricerca e per gli interventi a carattere pilota nel settore della coltivazione e trasformazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) nel territorio pugliese, di cui all'art. 2 della legge regionale.
4. Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, le "Linee Guida" definiscono – nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi più generali che la Regione Puglia intende perseguire per la promozione e il sostegno alla ricerca, alla sperimentazione e al trasferimento delle innovazioni in campo agricolo – le categorie di soggetti beneficiari e le modalità di presentazione delle domande di contributo; le tematiche di ricerca e le tipologie di interventi a carattere pilota; i principi per la definizione dei criteri di valutazione; gli importi massimi di spesa, la percentuale di contributo concedibile e le modalità di erogazione; le condizioni di cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche; le modalità di controllo e verifica sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti.

## **- Articolo 2 - Oggetto**

1. Ai sensi del paragrafo 5 delle "Linee guida" di cui alle premesse, è indetto avviso pubblico per la presentazione di proposte di progetti di ricerca (cod. A) ed interventi a carattere pilota (cod. B).
2. Le proposte oggetto di contributo ai sensi del presente avviso daranno luogo ad attività di ricerca, sperimentazione e attività pilota, nonché ad azioni di trasferimento della conoscenza finalizzate alla produzione di risultati scientifici, alla realizzazione di strumenti, processi o prodotti innovativi, alla diffusione di nuove conoscenze, alla validazione e/o adozione di eventuali innovazioni di prodotto e/o di processo, e all'implementazione di nuovi modelli organizzativi.
5. Il sostegno previsto dal presente avviso pubblico è rivolto unicamente alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse, con riferimento alle tipologie di seminativi iscritti nel "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, riguardante il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che non rientrano nell'ambito di applicazione del "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
6. Qualunque attività di ricerca, nonché le azioni, gli obiettivi generali e specifici ed i risultati dei progetti di ricerca e degli interventi pilota, dovranno riguardare esclusivamente varietà di canapa (*Cannabis sativa* L.)



con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata secondo le pratiche dell'agricoltura biologica o dell'agricoltura integrata.

7. Nella selezione dei progetti di ricerca e degli interventi pilota sarà data priorità agli interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati da metalli pesanti, e interventi attuati da soggetti aggregati in filiere produttive, attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.

**- Articolo 3 -  
Risorse finanziarie disponibili**

1. La dotazione finanziaria complessiva destinata al sostegno di cui al presente avviso ammonta ad euro 200.000,00 (centocinquantamila/00).
2. L'impegno di spesa relativo ai progetti o agli interventi ammessi a contributo e l'effettiva erogazione del sostegno sono subordinati alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale.
3. In sede di approvazione di graduatoria definitiva, nel caso in cui siano accertati eventuali residui passivi degli esercizi precedenti, questi potranno essere impegnati per garantire uno scorrimento della graduatoria medesima.

**- Articolo 4 -  
Temi di ricerca, sperimentazione e interventi pilota**

1. Ai sensi delle "Linee Guida", le proposte di progetti di ricerca (cod. A) dovranno essere aderenti ai seguenti temi:
  - a. individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, in base all'esito delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti;
  - b. definizione degli areali più vocati, delle tecniche agronomiche e dei processi produttivi più idonei, tenendo conto delle caratteristiche varietali, dell'ambiente pedoclimatico e del consumo idrico della coltura;
  - c. realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della specie, mediante collaborazioni con ditte sementiere autorizzate;
  - d. riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodepurazione;
  - e. valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola ed industriale) ed analisi di mercato dei prodotti ottenuti, con l'indicazione delle criticità e dei punti di forza;
  - f. utilizzazione della canapa nel settore della bioedilizia, nel settore tessile e nei processi fitodepurativi;
  - g. utilizzazione della canapa nel settore alimentare e farmacologico.
2. Le proposte di intervento a carattere pilota (cod. B) dovranno essere aderenti ai seguenti temi:
  - a. meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa;
  - b. realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione, trasformazione, strigliatura e pettinatura della canapa, in favore della produzione a chilometro zero;
  - c. impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare e per la produzione di mangimi ad uso animale;
  - d. coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati;



- e. utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, per la ricerca e la produzione, in particolare, di pannelli isolanti fonoassorbenti, manufatti prefabbricati, mattoni, malte per intonaci; nell'industria automobilistica; nel settore tessile e della carta di pregio;
- f. elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella coltivazione;
- g. attività di informazione, didattiche e dimostrative per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.

#### **- Articolo 5 - Beneficiari**

1. Le proposte di cui all'art. 4 sono presentate da un unico soggetto proponente o, in caso di più partner, dal soggetto capofila in qualità di rappresentante legale e soggetto mandatario dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che dovrà essere costituita per la gestione del progetto o dell'intervento.
2. I soggetti che possono presentare le proposte di cui al comma 1 sono:
  - a) soggetti qualificati nel settore della ricerca quali le Università e i loro Dipartimenti, gli spin-off da ricerca, Istituti e laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Istituti scientifici e tecnologici e relative sezioni operative, Istituti Sperimentali a finalità agricola, agroalimentare ed agroindustriale, poli tecnologici e centri di ricerca, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore;
  - b) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
  - c) associazioni e organizzazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
  - d) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori, industriale, alimentare e ambientale;
  - e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale") che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale.
3. Nel caso di proposte presentate da più partner, tali soggetti devono formalmente costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), finalizzata alla realizzazione del progetto, entro 20 giorni lavorativi dalla data della comunicazione da parte della Regione Puglia di ammissione a finanziamento, senza che il partenariato proposto all'atto della domanda subisca variazioni. Trascorso detto termine, il partenariato perde il diritto al contributo, salvo causa di forza maggiore. In tale circostanza, verificate le condizioni amministrativo-contabili, il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari si riserva di assegnare il contributo al successivo in graduatoria.
4. Nell'Atto di costituzione, redatto attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmato da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sono indicate le finalità dell'Associazione, gli obiettivi, nonché tutte le necessarie clausole contrattuali, comprese quelle riguardanti gli obblighi reciproci fra i soggetti.
5. Nello specifico dei progetti di ricerca (Cod. A), il beneficiario è un soggetto qualificato nel settore della ricerca, ai sensi del comma 2, lett. a) del presente articolo, o, in caso di costituzione di ATS, il partenariato ne comprende obbligatoriamente almeno uno.
6. La composizione dell'ATS costituita non potrà essere modificata nel corso della durata del Progetto, se non in casi eccezionali e per motivate e documentate esigenze, previa formale autorizzazione da parte della Regione Puglia.



**- Articolo 6 -**  
**Limiti e condizioni**

1. La Regione Puglia applica i criteri, le condizioni ed i limiti fissati dalla disciplina comunitaria alla ricerca e sviluppo e innovazione, anche in materia di aiuti di Stato e dell'art. 7 della L.R. n. 21/2017.
2. Le attività relative ai progetti di ricerca (cod. A) devono essere realizzate in prevalenza nella regione e devono produrre ricadute nel territorio regionale, ad eccezione dei temi 1.a, 1.b, 1.c, che devono essere realizzati e produrre ricadute esclusivamente in Puglia. Le attività relative agli interventi a carattere pilota (cod. B) devono essere realizzate e produrre ricadute esclusivamente sul territorio regionale.
3. I progetti di ricerca e gli interventi pilota devono:
  - prevedere attività della durata massima di 24 mesi per i progetti di ricerca (cod. A) e di 18 mesi per gli interventi pilota (cod. B);
  - prevedere modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati tali da garantire il principio della massima accessibilità possibile ai risultati stessi da parte di chiunque abbia interesse;
  - assicurare che i risultati siano ugualmente fruibili da tutti i soggetti dei territori e degli ambiti interessati, attraverso idonee modalità di trasferimento;
  - prevedere un cofinanziamento da parte degli stessi soggetti proponenti pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca o e del 40% del costo complessivo dell'intervento pilota;
  - prevedere azioni per il monitoraggio fisico, finanziario e di valutazione interna;
  - riportare, in ogni sede di disseminazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati, l'indicazione che le attività sono state realizzate con il contributo della Regione Puglia;
4. I progetti e gli interventi possono inoltre prevedere:
  - un approccio multidisciplinare ed integrato, eventualmente mediante il coinvolgimento di soggetti diversi chiamati a svolgere specifici ruoli in una rete di relazioni tra soggetti partecipanti e tra essi e la filiera produttiva della canapa ed il sistema territoriale interessato;
  - strumenti idonei per agevolare l'adozione dei risultati della ricerca e dell'attività pilota da parte delle imprese agricole e del sistema territoriale, mediante azioni o processi di validazione e verifica della cantierabilità degli stessi.
5. I risultati scientifici ed innovativi delle ricerche finanziate e delle attività pilota saranno caratterizzati dal regime di comproprietà tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari.
6. Qualora dalla ricerca o dagli interventi pilota si ottengano risultati inventivi, o novità, tali da consentire la richiesta di un brevetto ai sensi della normativa vigente, è in capo al beneficiario del contributo l'obbligo di stipulare accordi formali con la Regione Puglia in merito agli aspetti relativi alla titolarità o co-titolarità del brevetto o di eventuali altri diritti di proprietà intellettuale.
7. Riguardo la domanda di privativa per varietà vegetali, si richiama la disciplina legislativa specifica di cui al Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale" e ss.mm.ii.

**- Articolo 7 -**  
**Entità dell'aiuto pubblico**

1. Il contributo regionale concedibile è pari al massimo all'80% del costo complessivo del progetto di ricerca e al 60% del costo totale dell'intervento pilota;
2. Per ciascun progetto di ricerca cod. A il contributo regionale concedibile non potrà essere inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00 euro) e superiore a € 140.000 (centomila/00 euro).



3. Per ciascun intervento pilota cod. B il contributo regionale concedibile non potrà essere inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00 euro) e superiore a € 60.000,00 (sessantamila/00 euro).
4. L'impegno di spesa relativo al progetto pilota ammesso a contributo e l'effettiva erogazione del sostegno sono subordinati alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione dalla normativa vigente.
5. In coerenza con le finalità statutarie della Regione Puglia in tema di sostegno alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico, il suddetto contributo è destinato altresì alla copertura degli oneri fiscali strettamente connessi con le attività tecnico-scientifiche sviluppate. Pertanto l'IVA sugli acquisti, qualora realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, può costituire una spesa ammissibile e potrà essere riconosciuta unicamente qualora si configuri come imposta non recuperabile, avuto riguardo alla natura del soggetto e al corrispondente regime fiscale applicabile.

#### - Articolo 8 -

#### Presentazione delle domande di contributo

1. In applicazione degli artt. 5-bis e 48 del Decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., la Regione Puglia utilizza la Posta Elettronica Certificata (PEC) per ogni comunicazione con i soggetti promotori riguardante il presente avviso.
2. Ai fini della selezione di cui al presente Avviso dovrà essere presentata alla Regione Puglia apposita domanda, redatta utilizzando unicamente il modello allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato B), a pena di esclusione, da inviare tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [ricercaagricoltura@pec.rupar.puglia.it](mailto:ricercaagricoltura@pec.rupar.puglia.it), avente ad oggetto:
  - per ciascun progetto di ricerca: "AVVISO PUBBLICO: PROGETTI DI RICERCA ED INNOVAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA PER SCOPI PRODUTTIVI ED AMBIENTALI - cod. A";
  - per ciascun intervento pilota: "AVVISO PUBBLICO: INTERVENTI A CARATTERE PILOTA PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA PER SCOPI PRODUTTIVI ED AMBIENTALI - cod. B".
3. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, con le modalità di cui al comma precedente, entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo (45°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Ove tale data coincida con giorno non lavorativo o festivo, detto termine si intende riferito al primo giorno lavorativo successivo. È motivo di esclusione la ricezione della domanda oltre il termine suddetto.
4. La domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal soggetto proponente e inviata dal medesimo soggetto. In caso di ATS, la domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal soggetto capofila del partenariato e inviata dal medesimo soggetto capofila, al quale è conferito da tutti i partner mandato collettivo speciale con rappresentanza, che assume qualità e funzione di rappresentanza legale dello stesso.
5. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla dichiarazione che indichi il regime IVA, per ciascun soggetto partecipante, da applicare per le spese inerenti il progetto o intervento.
6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
  - la proposta di progetto o di intervento, redatta utilizzando il formulario allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato C.1) o Allegato C.2), reso disponibile in formato aperto sulla sezione del portale istituzionale della Regione Puglia <https://regione.puglia.it/web/innovazione-in-agricoltura>. La proposta a corredo della domanda, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal soggetto proponente o, in caso di partenariato, da tutti i soggetti partecipanti alla costituenda ATS



- nel caso di partenariato, la dichiarazione sottoscritta a pena di esclusione ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 da ogni partner, con cui si conferisce mandato collettivo speciale di rappresentanza al soggetto capofila, che assume qualità e funzione di rappresentanza legale, nonché l'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo, con le modalità definite all'art. 5, comma 1 del presente avviso, entro venti giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione Puglia di ammissione a finanziamento, allegato alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato D).

#### **- Articolo 9 -**

#### **Ricevibilità delle domande e valutazione delle proposte**

1. La selezione delle proposte si basa su procedure che garantiscono i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. Le domande inviate entro il termine stabilito verranno ordinate cronologicamente sulla base della data di arrivo. A tal fine farà fede esclusivamente la data di ricevimento della PEC. Nessun diritto o beneficio sarà attribuito sulla base di tale ordine cronologico.
3. Le domande pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità, che comprende la verifica della correttezza nella presentazione e nella compilazione della domanda, e la presenza a corredo della stessa di tutta la documentazione prevista. Verranno considerate ricevibili esclusivamente le domande presentate con le modalità prescritte.

Nei casi previsti dalla legge, si farà ricorso all'istituto del "soccorso istruttorio".

In caso di esito negativo di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

4. Le proposte di progetto di ricerca e di intervento pilota, annesse alle sole domande ritenute ricevibili, sono valutate, per l'ammissibilità al contributo, da una apposita commissione, nominata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi, attribuibili a ciascun criterio nel limite massimo indicato, con le modalità riportate nella "Scheda di Valutazione di Merito Progetti di Ricerca" e nella "Scheda di Valutazione di Merito Interventi Pilota", rispettivamente allegate alla Determina Dirigenziale di approvazione del presente Avviso, Allegato E.1) e Allegato E.2):

Per i progetti di ricerca - codice A:

- a. QUALITÀ SCIENTIFICA E RILEVANZA DELLA PROPOSTA, IN TERMINI DI APPLICABILITÀ DEI RISULTATI, ADEGUATEZZA DELLA TEMPORALITÀ E CONGRUENZA DEL BUDGET (max 20 punti):
- b. COERENZA DELLE AZIONI PREVISTE CON IL TEMA O I TEMI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 1 DELL'AVVISO (max 15 punti):
- c. COMPOSIZIONE, COMPETENZE E PERTINENZA DELLA PARTNERSHIP PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (max 15 punti):
- d. CHIAREZZA E COERENZA INTERNA DELLA PROPOSTA PRESENTATA NELLA PROSPETTIVA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (max 15 punti):
- e. QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI E DELLA CONOSCENZA GENERATA (max 20 punti) :

Per gli interventi pilota - codice B:

- a. ADEGUATEZZA E CHIAREZZA DELL'ANALISI DI CONTESTO TERRITORIALE E/O AZIENDALE (max 5 punti);



- b. EFFICACIA RISPETTO ALLA CAPACITÀ DELLE INIZIATIVE DI RISOLVERE PROBLEMATICHE CONCRETE E/O DI RISPONDERE A SPECIFICI FABBISOGNI DI INNOVAZIONE, FORMAZIONE O INFORMAZIONE (max 20 punti);
  - c. QUALITÀ DELLA PROPOSTA IN TERMINI DI APPLICABILITÀ DEI RISULTATI, ADEGUATEZZA DELLA TEMPISTICA E CONGRUENZA DEL BUDGET (max 15 punti):
  - d. COERENZA DELLE AZIONI PREVISTE CON IL TEMA O I TEMI DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 2 DELL'AVVISO (max 5 punti);
  - e. COMPOSIZIONE, COMPETENZE E PERTINENZA DELLA PARTNERSHIP PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (max 15 punti):
  - f. CHIAREZZA E COERENZA INTERNA DELLA PROPOSTA PRESENTATA NELLA PROSPETTIVA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (max 10 punti):
  - g. QUALITÀ DEL PIANO DI DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI (max 10 punti):
5. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta ai sensi dei precitati criteri di selezione è pari a 100 punti. Tutte le proposte che conseguiranno un punteggio inferiore a 50/100 non saranno considerate idonee e pertanto non saranno inserite in graduatoria.  
Sarà riconosciuta una maggiorazione di punteggio fino ad un massimo di 10 punti per progetti che abbiano ad oggetto interventi di fitodepurazione finalizzati alla bonifica dei siti inquinati da metalli pesanti (5 punti), e/o interventi attuati da soggetti aggregati in filiere produttive (5 punti).
6. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data priorità nell'ordine in graduatoria ai progetti e agli interventi che prevedono una quota cofinanziamento maggiore e, in caso di ulteriore parità, ai progetti e agli interventi che richiedono un contributo regionale inferiore.
7. La Regione Puglia procede alla valutazione dei progetti di ricerca e delle proposte di intervento pilota mediante un'apposita Commissione.
8. Il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, fatte proprie le risultanze delle attività di valutazione e verificata la legittimità delle stesse, con propria determinazione approva due distinte graduatorie dei progetti e degli interventi idonei che, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti collocati nella stessa.

#### **- Articolo 10 -**

#### **Concessione ed erogazione del contributo**

1. Con riferimento alla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente avviso, saranno ammesse a contributo le proposte collocate in posizione utile in graduatoria. In caso di proposte presentate in partenariato da una pluralità di soggetti, entro venti giorni dalla comunicazione della graduatoria, questi devono costituirsi in ATS con atto formale, che il Rappresentante Legale del soggetto capofila deve trasmettere al responsabile del procedimento.
2. Con successivo provvedimento il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con riferimento a quanto innanzi e a seguito dell'acquisizione dell'atto costitutivo dell'ATS, dispone l'impegno di spesa e la concessione del contributo a favore del capofila, di seguito 'beneficiario', fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il rapporto tra la Regione Puglia e ciascun beneficiario del contributo è disciplinato da un contratto, in forma di convenzione, da stipulare successivamente alla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo. Tutte le spese inerenti la convenzione, da sostenere soltanto in caso d'uso, saranno a carico esclusivo del beneficiario, senza diritto di rivalsa. All'atto della stipulazione della Convenzione, il beneficiario del contributo è tenuto a presentare tutti i documenti e gli eventuali certificati atti a comprovare quanto dichiarato in sede di domanda.





4. La Regione Puglia, successivamente alla stipula della convenzione, dispone l'erogazione di una anticipazione pari al 50% del contributo approvato, a seguito di richiesta specifica del beneficiario del contributo corredata da comunicazione di avvenuto avvio delle attività e, in caso di ATS con presenza di almeno un soggetto avente natura giuridica di diritto privato, da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari al 100% del contributo spettante ai suddetti soggetti. La fidejussione dovrà avere validità pari alla durata della convenzione maggiorata di ulteriori 12 mesi.
5. All'atto dell'erogazione dell'anticipazione e delle successive quote del contributo, il soggetto beneficiario deve essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e rispettare la normativa stabilita dal Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", attuativo della Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006.
6. Un ulteriore acconto, pari al 30% dell'importo complessivo del finanziamento concesso, viene erogato dalla Regione Puglia previa verifica istruttoria della rendicontazione economico-finanziaria della spesa pari ad almeno l'80% della somma erogata a titolo di anticipazione di cui al punto precedente, corredata dei relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento, a firma del rappresentante legale, e della dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte a firma del responsabile scientifico. Nel caso in cui non venga richiesta l'anticipazione, detto acconto viene erogato su richiesta specifica del beneficiario, alle medesime condizioni del presente comma, al raggiungimento di un livello di avanzamento della spesa pari ad almeno il 50% del costo complessivo del progetto.
7. La quota a saldo del contributo viene erogata previa verifica della documentazione consistente nella relazione tecnico-scientifica finale di esecuzione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti, a firma del responsabile scientifico, nonché della rendicontazione economico-finanziaria del progetto realizzato, corredata dai relativi documenti giustificativi di spesa e pagamento a saldo, a firma del rappresentante legale, e comunque ad avvenuto collaudo finale, anche tramite eventuale verifica in loco da parte della Regione Puglia.

#### - Articolo 11 -

#### **Eleggibilità, ammissibilità e rendicontazione delle spese**

1. Le spese sono considerate eleggibili a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo quanto diversamente previsto per specifiche e motivate esigenze tecniche del progetto o intervento, in nessun caso anteriormente alla presentazione della proposta, e fino al termine indicato nella convenzione medesima.
2. Le spese, sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto o dell'intervento, devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, comprovati da documenti di spesa corredati dal CUP assegnato, e dalla indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (p.e. numero e data bonifico, numero e data assegno, ecc.), nei termini e nei modi previsti dalla convenzione-
3. Per essere considerata ammissibile ogni spesa sostenuta deve: a) essere strettamente connessa e strettamente necessaria allo svolgimento del progetto di ricerca o intervento pilota approvato; b) essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista nel presente articolo; c) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso; d) essere ragionevole e soddisfare i principi di sana gestione finanziaria e di economicità; e) non essere finanziata da altri programmi comunitari o nazionali o, comunque, da altre risorse pubbliche; f) rientrare in una delle voci che compongono il piano finanziario del progetto o intervento; g) essere comprovata da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; h) essere registrata nella contabilità del soggetto ammesso al contributo ed essere chiaramente identificabile e tracciabile; i) essere sostenuta nel



rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità; l) essere supportata da relazioni che specifichino dettagliatamente l'attività svolta e la connessione tra la spesa sostenuta e le attività.

4. La rendicontazione economico-finanziaria deve riguardare tutte le spese del periodo di riferimento e deve essere coerente con il piano finanziario approvato. Nel caso di ATS, deve essere sottoscritta, ai sensi della normativa vigente, dal legale rappresentante del Capofila, nonché dal responsabile amministrativo. Deve essere presentata, oltre che dal legale rappresentante del soggetto capofila anche da tutti i partner per le spese di competenza e deve comprendere un apposito prospetto di riepilogo generale.
5. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
  - personale;
  - materiale durevole;
  - materiale di consumo;
  - servizi e consulenze;
  - missioni - rimborsi spese;
  - spese generali.

Le spese per il materiale durevole dovranno essere quantificate al massimo al 10% dell'importo complessivo del progetto o intervento, essere riferite a strumentazioni e attrezzature strettamente connesse alla realizzazione della ricerca o dell'intervento; sono comunque esclusi computer ed altra attrezzatura informatica.

Le spese generali non potranno essere superiori al 5% dell'importo complessivo.

Per ogni altra indicazione eventualmente necessaria e non specificamente prevista nel presente avviso, riguardante le voci di spesa, le condizioni di ammissibilità e le modalità di rendicontazione delle spese, si farà riferimento alle Linee Guida per la rendicontazione.

#### **- Articolo 12 – Proroghe e varianti**

1. Il soggetto beneficiario del contributo, o il partenariato nel caso ATS, ha l'obbligo di realizzare il progetto o l'intervento nel suo complesso, entro il termine stabilito nella convenzione stipulata con la Regione Puglia. Per l'intero periodo di realizzazione del progetto gli obiettivi, i contenuti ed i risultati attesi dovranno rimanere invariati. Il termine fissato nella convenzione per il completamento dell'attività potrà essere prorogato per una sola volta, alla sussistenza delle seguenti condizioni:
  - in presenza di comprovati motivi tecnico-scientifici;
  - assicurando che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti dal progetto o intervento;
  - qualora il progetto o intervento si trovi in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%;
  - qualora richieste almeno 60 giorni prima della scadenza della convenzione;
  - purché non superiori a 120 giorni;
  - escludendo qualsiasi richiesta di maggiori spese, sia dirette che indirette.

Proroghe ulteriori potranno essere concesse solo in presenza di gravi motivi non prevedibili, oppure non imputabili o riconducibili a responsabilità dei soggetti proponenti, ed esclusivamente qualora si rendano indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

2. Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, potrà essere effettuata, qualora approvata dalla Regione Puglia, un'unica rimodulazione, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate in via preventiva non superiore al 20% del costo complessivo del progetto o intervento, con esclusione di variazioni in aumento per le voci di spesa "spese generali" e "materiale durevole", e purché tali variazioni non alterino gli obiettivi previsti. In tal caso il beneficiario ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta



rimodulazione al responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento della rendicontazione.

**- Articolo 13 -  
Riduzione del contributo**

1. La Regione Puglia può ammettere al contributo una spesa inferiore a quella richiesta. In tal caso, è riconosciuta al beneficiario la possibilità di rimodulare il piano finanziario, sulla base delle effettive necessità tecniche e/o scientifiche, previo parere della Regione. È consentito procedere ad una diversa distribuzione delle risorse fra le varie voci di spesa, purché questa non alteri la natura dell'operazione oggetto del finanziamento.
2. I progetti di ricerca e gli interventi pilota non dovranno generare proventi e profitti nel corso della loro realizzazione e non dovranno disporre di altre forme di finanziamento pubblico, con obbligo di notifica tempestiva alla Regione Puglia di ogni variazione di queste condizioni. Eventuali proventi e profitti generati durante la realizzazione, nonché sopravvenienze di altre forme di finanziamento, saranno conteggiate in diminuzione dell'importo corrispondente al contributo concesso.
3. Le eventuali entrate generate da una o più operazioni durante il periodo di finanziamento (risorse derivanti dalla vendita, dal noleggio o dalla messa a disposizione di prodotti o servizi) riducono l'importo del finanziamento richiesto per il progetto o intervento e vengono detratte dalle spese ammissibili integralmente o pro-rata, a seconda se siano generate integralmente o parzialmente nell'ambito del progetto stesso. Nel caso di attività realizzate da soggetti costituiti in ATS, la riduzione opera nei confronti dei singoli, ovvero di tutti i partecipanti in relazione alle minori attività riscontrate, ovvero alla loro incidenza sul costo complessivo.

**- Articolo 14 -  
Obblighi e adempimenti del beneficiario**

1. Il beneficiario del contributo, o il soggetto capofila nel caso di ATS, è obbligato nei confronti della Regione Puglia ad espletare tutte le attività di carattere tecnico-scientifico necessarie alla realizzazione, nonché ad assicurare la puntuale gestione amministrativa e finanziaria del progetto di ricerca o intervento pilota ammesso a contributo. Tale soggetto è, inoltre, il referente per l'attività di gestione amministrativa e delle procedure per la rendicontazione delle spese sostenute. Durante il periodo di realizzazione, il responsabile scientifico non potrà essere sostituito, salvo cause di forza maggiore che dovranno tempestivamente essere comunicate alla Regione Puglia.
2. Il beneficiario comunicherà alla Regione Puglia la data di avvio delle attività, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione.
3. Il beneficiario si impegna altresì a notificare tempestivamente alla Regione Puglia ogni modifica rispetto alle condizioni previste al secondo comma dell'art. 13. La mancata notifica comporta la decadenza dal contributo concesso e la restituzione della parte già erogata, nonché degli interessi legali maturati.
4. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare alla Regione Puglia le iniziative d'informazione e trasferimento dei risultati e a verificare che tutte le pubblicazioni e gli altri materiali prodotti nell'ambito del progetto o intervento riportino il logo della Regione Puglia, l'indicazione che lo stesso è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Puglia, e l'indicazione del CUP.

**- Articolo 15 -  
Controlli e monitoraggio**



1. La Regione Puglia accerta il raggiungimento degli obiettivi intermedi e dei risultati finali previsti, anche utilizzando gli indicatori di risultato definiti nel formulario.
2. La Regione Puglia effettua tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie e acquisisce le certificazioni opportune e indispensabili per controllare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione della convenzione, con particolare riguardo:
  - al mantenimento dei requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo;
  - agli stati di avanzamento delle attività del progetto o intervento;
  - alla verifica della congruità e della conformità delle spese con i valori e la destinazione accertati in fase di proposta;
  - alla verifica di coerenza della rendicontazione finanziaria e di tutta la documentazione contabile;
  - alla verifica di esistenza di proventi e profitti generati nel corso della realizzazione del progetto pilota.

**- Articolo 16 –  
Decadenza e revoca**

1. La Regione Puglia non darà corso, in tutto o in parte, all'erogazione del contributo o procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio nel caso di inadempienza da parte del beneficiario nei seguenti casi:
  - non siano state realizzate, in tutto o in parte, le attività previste;
  - non siano stati raggiunti i risultati previsti dal progetto pilota;
  - siano accertate, in sede di controllo, gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti.
2. In caso di decadenza e revoca del finanziamento, il beneficiario dovrà restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati, rispondendo, in solido, per tutti i partecipanti all'ATS.

**- Articolo 17 -  
Responsabile del procedimento (Legge n. 241/1990)**

Responsabile del procedimento (RUP) è l'arch. Raffaella Di Terlizzi, Regione Puglia, presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari. E-mail: [r.diterlizzi@regione.puglia.it](mailto:r.diterlizzi@regione.puglia.it).

Potranno essere presentate memorie e domande di riesame, al dirigente della sezione mentre per la presentazione di ricorsi amministrativi sede è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari.

**- Articolo 18 -  
Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)**

Finalità: i dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

Base giuridica: il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato per adempiere all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679).

Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto ([sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it));

Responsabile della protezione dei dati: il punto di contatto con il RPD è il seguente: [rpd@regione.puglia.it](mailto:rpd@regione.puglia.it).



Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza: i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti informatici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

Conferimento dei dati: l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

Periodo di conservazione: i dati forniti saranno pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia. Tali dati saranno mantenuti in pubblicazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che i dati pubblicati producono i loro effetti, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti degli interessati: ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l'interessato può esercitare i seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell'art. 34 del medesimo GDPR.

Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.